

**IL PUNTO
DELLA
SETTIMANA**

**30 GENNAIO
3 FEBBRAIO**

FLASH FISCALE

SOMMARIO

LA PRASSI.....	3
LE SENTENZE.....	7

LA PRASSI

ESENZIONE IMU: LA DICHIARAZIONE VA PRESENTATA “A PENA DI DECADENZA”

La presentazione della dichiarazione necessaria per poter fruire dell’esonero dall’IMU per i “beni merce” delle imprese edili non locati, è un adempimento da effettuarsi a pena di decadenza.

Sebbene la “nuova” disciplina dell’IMU, introdotta dalla legge di Bilancio 2020 non lo abbia espressamente previsto (Cfr. art.1, co.751 e 769 160/2019), come invece accadeva nella formulazione previgente, la **mancata presentazione della dichiarazione IMU comporta, comunque, la non spettanza del beneficio.**

È quanto chiarito nel corso dell’incontro “Telefisco 2023” dal MEF che, discostandosi da quanto ritenuto nel 2020, ha invece sposato l’orientamento che la Corte di Cassazione ha espresso, anche di recente, nell’ordinanza n. 37385 dello scorso 21 dicembre 2022.

In questo atto viene affermato che “il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è un principio generale del diritto tributario (v. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022)”. Pertanto, conclude la Cassazione, l’obbligo dichiarativo relativamente all’esonero dal versamento dell’IMU è condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale, e **l’omessa presentazione della dichiarazione comporta la non spettanza del beneficio.**

A tal riguardo si ricorda che il D.M. 29 luglio 2022, disponibile sul sito internet del Dipartimento delle finanze - www.finanze.gov.it, ha approvato il nuovo Modello di dichiarazione IMU (e relative Istruzioni), utilizzabile anche ai fini dell’esclusione dall’IMU per i “beni merce” delle imprese operanti nel settore delle costruzioni, ovvero i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, a condizione che non risultino locati.

La dichiarazione IMU deve essere presentata o trasmessa telematicamente «entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (quindi per il 2022, 30 giugno 2023), e vale anche per gli anni successivi, in assenza di modificazioni che comportino un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

In particolare, ai fini dell’esonero IMU relativamente al 2022, entro il prossimo 30 giugno 2023 la dichiarazione IMU deve essere presentata per gli immobili che risultavano:

- costruiti, con fine lavori nel corso del 2022, e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (o assegnazione) e non locati;
- acquistati dall’impresa e ristrutturati, con fine lavori nel corso del 2022, prima della loro vendita, e non locati.

In via transitoria, e **solo per il periodo d'imposta 2021**, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è stato prorogato al 30 giugno 2023 (Cfr. Art.3 comma 1, DL 198/2022 in corso di conversione in legge).

Per le imprese edili, la proroga vale anche per la dichiarazione IMU relativa ai "beni merce" ultimati nel 2021, che hanno usufruito della riduzione dell'imposta in misura pari allo 0,1%, in base a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2020 (art.1, co.751).

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE CON L'ADE, FORNITE LE ISTRUZIONI PER PROPORRE DOMANDA

L'Agenzia delle entrate ha emanato il [Provvedimento n.30294/2023 del 1° febbraio 2023](#) che fornisce le [istruzioni](#) e il [modello](#) per poter proporre le domande volte a definire in via agevolata le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Si ricorda che questa possibilità è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2023¹ e consente ai contribuenti di chiudere le controversie con l'Agenzia delle Entrate che siano pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione. Da ultimo con la CM 2/E/23 sono stati forniti i primi chiarimenti sulla definizione agevolata delle controversie tributarie.

In particolare, la procedura in commento si applica alle controversie in cui il **ricorso in primo grado** sia stato **notificato** alla controparte **entro il 1° gennaio 2023** e per le quali, **alla data della presentazione della domanda, il processo non si sia concluso** con pronuncia definitiva.

Per accedere alla definizione occorre:

- **inviare entro il 30 giugno 2023** una apposita **domanda** all'Agenzia delle entrate redatta nel modello approvato dal Provvedimento in commento. Per ciascuna controversia autonoma serve una domanda distinta, per cui, se con lo stesso ricorso introduttivo del giudizio sono stati impugnati più atti, il ricorrente deve presentare una distinta domanda per ciascun atto. Ciascuna controversia autonoma dovrà poi essere integralmente definita, nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati (Cfr. CM 2/E/2023).

La domanda va trasmessa in via telematica, ma l'Agenzia precisa che, in attesa dell'attivazione del servizio di trasmissione telematica, è possibile inviare la domanda all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio che è parte nel giudizio;

- **versare, tramite F24, l'importo dovuto**, o in unica soluzione entro il 30 giugno 2023, oppure in 20 rate, la prima entro il 30 giugno 2023, le successive entro il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Il pagamento rateale è ammesso soltanto nel caso in cui l'importo netto dovuto sia superiore a 1000 euro per ciascuna controversia autonoma. L'istituzione dei codici tributo avviene con apposita risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

¹ Art. 1, commi da 186 a 205 legge 197/2022.

Il provvedimento del 1° febbraio approva il modello per la presentazione della domanda e chiarisce come presentarla e come inviarla, nelle istruzioni sono riportate le indicazioni e forniscono le indicazioni per la determinazione degli importi dovuti per la definizione.

STATO DEL GIUDIZIO	VALORE DELLA CONTROVERSIA
<ul style="list-style-type: none"> – AdE è vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023 – al 1°gennaio 2023 il contribuente ha notificato il ricorso all’AdE, ma a tale data non si è ancora costituito in giudizio con il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado 	100%
<ul style="list-style-type: none"> – al 1° gennaio 2023 il contribuente si è costituito in giudizio con il deposito o la trasmissione del ricorso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ma al 1° gennaio 2023 la Corte di giustizia tributaria non ha ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare – al 1° gennaio 2023, pendono i termini per la riassunzione a seguito di sentenza di Cassazione con rinvio ovvero pende il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione 	90%
L’AdE è soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023	40%
L’AdE è soccombente nell’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023	15%
Reciproca soccombenza dell’AdE e del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata al 1° gennaio 2023	100 % <i>per la parte in cui il contribuente è soccombente e</i> 40% o 15% <i>per la parte in cui è soccombente l’AdE</i>
Al 1° gennaio 2023 il giudizio è pendente in Corte di cassazione e l’AdE è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio	5%
Controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e l’AdE è soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023	15%
Controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023 ovvero se a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio,	40%

per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine

Controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo in caso di reciproca soccombenza dell'AdE e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023

15%

per la parte in cui l'AdE è soccombente

40%

per la restante parte

Controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono se l'importo relativo ai tributi è stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione agevolata

Non si paga alcun importo occorre solo presentare la domanda entro il 30 giugno

Controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono se l'importo relativo ai tributi non è stato definito

L'importo lordo dovuto è calcolato sulla base delle percentuali sopra indicate a seconda della soccombenza e del grado del giudizio

LE SENTENZE

IMU CONIUGI

Cass. 30.1.2023 n. 2747

La Corte di Cassazione ha affermato che l'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale può essere riconosciuta a ciascuno dei coniugi anche se risiedono in immobili diversi.

Con questa ordinanza la Cassazione ha confermato, nel caso di specie, la decisione della CTR che aveva dato ragione a un contribuente, che si era opposto ad un avviso di accertamento circa il versamento dell'IMU richiesto dal Comune sulla base del fatto che i coniugi risiedevano in immobili situati in comuni diversi.

Sul punto la Cassazione richiama la recente sentenza della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 là dove, ai fini del riconoscimento dell'esenzione IMU definisce "abitazione principale" quella in cui si realizza la contestuale sussistenza dei due requisiti: residenza anagrafica e dimora abituale, non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare.

La Consulta ha precisato che in «un contesto come quello attuale», «caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale».

Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione sulla «prima casa», non ritenere sufficiente - per ciascun coniuge o persona legata da unione civile - la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un'evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto i quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio.